



COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 149 DEL 13/04/2026 REGISTRO GENERALE N. 301

OGGETTO:

CIG BAF9E2FC55. RINNOVO CPI COMPLESSO SCOLASTICO VIALE BRAMAFAM. AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 C.1 D.LGS. 36/2023 ALLO STUDIO A4 PARTNERS.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che l'immobile di proprietà comunale sito in viale Bramafam n. 17, destinato a scuola elementare - scuola materna – asilo nido, è dotato di Certificato di Prevenzione Incendi n. 34306 rilasciato in data 11/11/2010, per l'attività n. 85 di cui al precedente D.M. 16.02.1982, ora ricadente nell'attività n. 67 "Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti", sottoclasse 2B "oltre 150 persone e fino a 300" di cui D.M. 07.08.2012;

Dato atto che il suddetto CPI è stato rinnovato con SCIA prot. n. 34306 del 14/10/2021, in scadenza nel mese di ottobre 2026, e che occorre pertanto provvedere alla presentazione della SCIA di rinnovo periodico di conformità antincendio presso il competente comando dei VVFF, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 151/2011;

Rilevato che a tal fine occorre affidare incarico ad un professionista abilitato ed iscritto negli elenchi Ministeriali, per la redazione della documentazione necessaria;

Considerato che:

- l'art. 50. c. 1 del D.Lgs 36/2023 dispone che "Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; omissis...;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo

50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice

- l'art. 17, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17, c. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Atteso che l'art. 48 del D.Lgs. 36/2023, per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, prevede:

- al comma 1 che *“L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II”*;
- al comma 2 che *“Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro”*;
- al comma 3 che *“Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*;

Visti:

- l'art. 26, commi 3 e 3bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, commi 449 e 450 della L. 296/2006, modificata dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 14, smi, secondo il quale le Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute a ricorrere alle convenzioni e agli accordi quadro, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti ove esistenti, oppure, in subordine, a effettuare sul MEPA, o sul sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente, gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria;
- l'art. 62 comma 1 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. ai sensi del quale tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (Si richiama l'art. 23-ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 501, della Legge n. 20/2015);
- l'art. 18 c.1 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce che *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto”*;

Considerato che il Comune di Bardonecchia, a seguito di accordi stipulati con la centrale unica di committenza, dispone del servizio di hosting condiviso per la piattaforma telematica di “E-procurement” denominata “TRASPARE”;

Vista l'offerta pervenuta al prot. 4768 del 13/03/2026 e redatta dallo Studio Professionale A4 Partners con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 3 -10125 Torino, P. IVA 10007140014, nella persona dell'Ing. L. Gariglio, che per la presentazione, presso il competente comando provinciale dei VV.FF., della pratica di rinnovo periodico di conformità antincendio anno 2026, comprensivo della redazione delle dichiarazioni/asseverazioni necessarie, relativamente all'immobile di viale Bramafam n. 17 destinato a scuola elementare - scuola materna – asilo nido, richiede l'importo di € 1.700,00 oltre cassa professionale 4% ed IVA 22%, per complessivi € 2.156,96;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti”*.

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 21.08.2024 relativamente al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione e di qualificazione richiesti compresa l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, agli atti di questo ufficio;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, assume il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'arch. Michela Favro, funzionario dell'area tecnica del comune di Bardonecchia;
- il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- il presente affidamento viene disposto nel rispetto dei principi di cui al Libro I, parti I e II del D.Lgs. 36/2023;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 del D. Lgs. 36/2023 allo Studio Professionale A4 Partners con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 3 -10125 Torino, P. IVA 10007140014, nella persona dell'Ing. L. Gariglio, in quanto operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alle prestazioni richieste, in possesso dei necessari requisiti tecnico – economici ed organizzativi per l'esecuzione delle succitate prestazioni e tenendo anche conto dei tempi di consegna garantiti e ritenuti congrui i prezzi offerti;

Richiamato l'art. 49 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 relativamente all'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti;

Visti i certificati di regolarità contributiva relativi allo Studio Professionale A4 Partners rilasciati da Inarcassa con prot. n. 0490529 e n. 0490542 del 24/03/206, registrati al prot. n. 0005560 e n. 0005562 del 25/03/2026 con validità fino al 22/07/2026;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 22.12.2025 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 22.12.2025 ad oggetto “Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2026-2028 e relativi allegati”;

Visto l'art. 2 c. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con il citato D.P.R. n. 62/2013, “anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione”;

Constatato che con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2014 e n. 06 del 30/01/2018, è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di

Bardonecchia, ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190 e del DPR 16.04.2013 n. 62, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il combinato disposto degli artt.107 e 109 comma 2 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- l'art.151 comma 4 dello stesso TUEL in materia di principi di contabilità;
- gli artt. nn.183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 9 del 23 dicembre 2025 con il quale è stato, tra l'altro, individuato e nominato il Responsabile dell'Area Tecnica;
- il Decreto sindacale n. 8 del 12 giugno 2024, le cui attribuzioni sono state confermate con il succitato Decreto n. 9/2025, con il quale sono stati individuati, con decorrenza dall'adozione dello stesso provvedimento, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, a qualsiasi titolo, i sostituti dei soggetti con incarichi di elevata qualificazione;

Visto l'art.9 del D.L. n.78/2009 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale verifica;

Dato atto che l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31/12/2026;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto il D. Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

1. Di approvare l'offerta (corredata dalla documentazione in premessa descritta) dello Studio Professionale A4 Partners con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 3 - 10125 Torino, P. IVA 10007140014, nella persona dell'Ing. L. Gariglio, pervenuta al prot. n. 0004768 del 13/03/2026 per la presentazione, presso il competente comando provinciale dei VV.FF., della pratica di rinnovo periodico di conformità antincendio anno 2026, comprensivo della redazione delle dichiarazioni/asseverazioni necessarie, relativamente all'immobile di viale Bramafam n. 17 destinato a scuola elementare - scuola materna – asilo nido, per l'importo di € 1.700,00 oltre cassa professionale 4% ed IVA 22%, per complessivi € 2.156,96.
2. Di affidare allo Studio Professionale A4 Partners con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 3 - 10125 Torino, P. IVA 10007140014, nella persona dell'Ing. L. Gariglio l'incarico per l'esecuzione delle prestazioni sopra citate, da effettuarsi entro la data di scadenza prevista nel mese di ottobre 2026.
3. Di impegnare in favore dello Studio Professionale A4 Partners, P. IVA 10007140014 l'importo di € 2.156,96 nel bilancio di previsione 2026-2028, esercizio finanziario 2026, con la seguente imputazione:

Importo (€)	2.156,96
Capitolo/art.	770.95
Descrizione cap.	INCARICHI PROFESSIONALI - AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
UEB 118	01 06 103
Cod. P.Fin	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
CIG	BAF9E2FC55
Impegno	606/2026
Tipo copertura	-----

4. Di richiedere al Servizio Ragioneria la registrazione degli impegni di spesa nelle scritture contabili dell'Ente;
5. Di dare atto che:
 - i contraenti sono stati scelti in quanto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione del presente affidamento e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 5 del D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022;
 - che il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, e che pertanto, anche ai sensi dell'art. 18 c. 10 del D.lgs 36/2023 e la relativa tabella di cui all'allegato I.4, l'imposta di bollo non è dovuta;
 - per effetto del combinato disposto dell'art. 37 e dell'art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, per acquisti di beni e servizi di valore inferiore a euro 140.000 e per lavori inferiori a 150.000,00, non ricorre l'obbligo di inserimento nella relativa programmazione;
 - in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
 - da attività istruttoria preventiva e sulla base della natura e degli importi oggetto dell'affidamento, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023;
 - per la categoria merceologica oggetto dell'affidamento non risultano approvati "Criteri ambientali minimi" di cui all'art. 57 c.2 del D.Lgs. 36/2023;
 - ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

6. Di dare altresì atto che:
 - il presente affidamento viene disposto nel rispetto dei principi di cui al Libro I, parti I e II del D.Lgs. 36/2023;
 - l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31.12.2026;
 - il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;
 - si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità contabili, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (D.U.R.C.);
 - ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, assume il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) l'arch. Michela Favro, funzionario tecnico in servizio presso l'area tecnica del comune di Bardonecchia;
 - non sussistono motivi di conflitto di interesse fra il sottoscritto ed i fornitori individuati nella presente, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.
7. Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000.
8. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.
9. Di ottemperare:
 - alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla ditta summenzionata;
 - alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile dell'Area
Cecchini Francesco
(firmato digitalmente)